

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA AGAPE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA ROMA 51/B

Numero REA: CT - 423747

Codice fiscale: 91031790875

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

Firmato:	
LUCIANO DI SILVESTRO	
ALESSI GIACOMO	
ARTIMINO FLORIANA EUGENIA LINDA	
LUIGI BIZZINI	
AMATO CARMELA	
dottor FILIPPO FERRARA Notaio	
Allegato "A" Repertorio n. 50.786 Raccolta n. 19.910	
STATUTO	
della "Cooperativa sociale a responsabilità limitata AGAPE "	
Denominazione - sede - durata	
Art. 1) E' costituita la Cooperativa denominata "Cooperativa sociale a responsabilità limitata AGAPE ".	
Art. 2) La Cooperativa ha sede in Caltagirone.	
Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.	
Art. 3) La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2060.	
Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria anche prima della scadenza.	
Scopo ed oggetto	
Art. 4) La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	

	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o	
	di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di	
	cui all'art. 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo	
	plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è	
	connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati, pur	
	rimanendo nettamente separate secondo quanto previsto dalla Circolare	
	del Ministero del Lavoro del 2 Novembre 1996 n. 153,	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo	
	quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i soci lavoratori. La cooperativa ha infine come scopo	
	quello di offrire servizi ai propri soci.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e	
	integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita	
	dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo l'interesse dei soci e	
	della collettività, deve cooperare attivamente e sussidiariamente con	

	altri enti cooperativi e del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed	
	internazionale.	
	Art. 5) Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre	
	determinati, la Cooperativa ha come oggetto:	
	a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici	
	e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:	
	- Servizi sociali a favore di minori, anche attraverso la gestione di asili	
	nido, ludoteche e scuole materne, nonché servizi ausiliari;	
	- Servizi sociali a favore di adolescenti e giovani volti alla prevenzione	
	del disadattamento e della criminalità minorile, mediante la gestione di	
	servizi e di interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di	
	adolescenti e giovani in difficoltà; l'istituzione e/o la gestione di centri di	
	accoglienza (diurni o residenziali) per minori di ambo i sessi in stato di	
	abbandono o di bisogno anche temporaneo, nonché per minori	
	sieropositivi o sottoposti a provvedimento giudiziario amministrativo o	
	penale, con l'ausilio di equipe psico-pedagogiche altamente	
	specializzate, e qualunque servizio riconducibile a quanto previsto dalla	
	legge 19 luglio 1991 n. 216 e dal Decreto del Presidente della	
	Repubblica 22/ 09/1988 n. 448;	
	- Promozione scolastica, attività di dopo scuola, nonché servizi di	
	informazione, assistenza ed orientamento, idonee a sostenere gli	
	adolescenti e i giovani in ogni situazione di disagio;	
	- Promozione dell'affidamento educativo e dell'adozione, quali modalità	
	di intervento atte a ridurre l'istituzionalizzazione dei minori;	

	- Attività mirate alla promozione della salute, in collaborazione con le	
	agenzie educative esistenti (famiglie, scuole, gruppi sportivi, centri	
	culturali, gruppi religiosi, gruppi d'incontro, nonché attività di	
	animazione finalizzate ad una migliore fruizione del tempo libero);	
	- Centri diurni di laboratori di terapia occupazionale aperti al territorio;	
	- Centri di accoglienza per gestanti, ragazze madri e nuclei familiari in	
	difficoltà;	
	- Informazione e studio del fenomeno delle tossicodipendenze (incluse le	
	alcol dipendenze e le farmacodipendenze), gestione ed istituzione di	
	centri di prima accoglienza, di riabilitazione e reinserimento presso	
	comunità terapeutiche, centri diurni, centri a bassa soglia, unità mobili e	
	tutti i servizi previsti dal Testo Unico 9 Ottobre 1990 n. 309;	
	- Attivazione e gestione di strutture di riabilitazione per coppie	
	tossicodipendenti, nonché per soggetti tossicodipendenti con multi	
	diagnosi e reinserimento degli stessi anche attraverso attività	
	occupazionali volte al pieno inserimento nel mondo del lavoro;	
	- Assistenza domiciliare per soggetti sieropositivi e malati di AIDS,	
	nonché attivazione e gestione di centri di accoglienza residenziali o	
	semiresidenziali, con possibilità di inserimento anche per minori affetti	
	da tali patologie;	
	- Corsi di formazione per educatori, volontari, insegnanti, genitori e	
	chiunque operi, a vario titolo, nel sociale, finalizzati a conoscere sé	
	stessi ed instaurare produttive ed efficaci relazioni interpersonali,	
	utilizzando metodologie innovative quali: psicomotricità, biosistemica,	
	arti terapie, programmazione neuro-linguistica, ecc...;	

	- Corsi di formazione per operatori finalizzati alla ricerca sul territorio	
	attraverso la rilevazione e l'analisi dei bisogni per la programmazione ed	
	attuazione-di attività di prevenzione primaria e secondaria per giovani	
	svantaggiati;	
	- Attività di prevenzione, cura e riabilitazione psicofisica, mediante	
	l'adozione di tecniche riferentesi alla medicina olistica;	
	- Istituzione e gestione di centri di accoglienza a favore di soggetti	
	extracomunitari, nonché di servizi ed interventi di sostegno volti al loro	
	inserimento nella vita sociale;	
	- Gruppi di auto-aiuto con soggetti detenuti presso istituti penitenziari e	
	soggetti ex detenuti, nonché corsi di formazione, anche professionali,	
	volti ad un pieno inserimento sociale e lavorativo;	
	- Attività culturali e socio ricreative rivolti a soggetti detenuti ed ex	
	detenuti;	
	- Servizi socio-sanitari a favore di portatori di handicap e di tutte le	
	categorie di soggetti svantaggiati, anche temporaneamente, volti a	
	superare le situazioni emarginanti e a prevenire la disabilità fisica,	
	psichica e sensoriale, per consentire la permanenza del portatore di	
	handicap nel proprio ambiente sociale e familiare;	
	- L'assistenza e la cura dei soggetti portatori di handicap a domicilio,	
	negli ospedali, in luoghi di villeggiatura, in istituti scolastici, in centri di	
	istruzione privati e tutti gli altri servizi inerenti;	
	- Assistenza di degenti provenienti da ex ospedali psichiatrici, ovvero	
	soggetti con problemi psico-sociali e relazionali a causa di disturbi	
	psichiatrici o di disadattamento, sia domiciliare che mediante la	

	creazione di strutture diurne o residenziali idonee, nonché servizi	
	previsti ai sensi delle legge n. 180/1978 e n. 833/1978;	
	- Assistenza domiciliare e gestione di strutture diurne o residenziali per	
	minori ed adolescenti affetti da patologie psichiche (autismo, disturbi	
	alimentari, etc...);	
	- Servizi socio-sanitari volti a garantire l'assistenza e la cura a domicilio	
	degli anziani, nonché gestione di centri diurni, case di riposo, comunità	
	alloggio e case protette per soggetti privi di assistenza familiare;	
	- Assistenza socio-sanitaria, a mezzo di convenzioni con professionisti,	
	agli anziani, ai minori, agli ammalati a domicilio o presso ospedali, enti	
	pubblici e privati, e ciò sempre nel rispetto della legge sulle libere	
	professioni;	
	- Progettazione, promozione, realizzazione, istituzione e gestione di	
	servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo e servizi telematici in	
	genere;	
	- Promozione, istituzione, realizzazione e gestione di "Centri	
	Informagiovani";	
	- Gestione di servizi di segretariato sociale, nonché attività di ricerca	
	intervento, di analisi territoriale, di promozione del lavoro di rete;	
	- Attivazione di qualunque tipo di servizio previsto dalla legge 9 Maggio	
	1986 n. 22.	
	La Cooperativa potrà creare corsi di addestramento ed aggiornamento	
	professionale dei soci al fine di elevare le capacità di intervento nei	
	settori sopra citati.	
	b) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi,	

	attività relative alle seguenti aree:	
	Area ecologia e ambiente:	
	- Gestione di nettezza urbana, intesa come raccolta, trasporto e	
	smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle aree pubbliche e private, ivi	
	comprese le spiagge e la rete stradale, e dei fabbricati a qualunque uso	
	adibiti.	
	- Servizi di raccolta, trasporto, cernita e smaltimento di rifiuti speciali,	
	tossico - nocivi e pericolosi.	
	- Autotrasporto di rifiuti solidi urbani, carico e scarico di liquami o liquidi	
	di spurgo.	
	- Servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie,	
	comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di	
	intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta	
	differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di	
	isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e	
	delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle	
	materie prime secondarie (residui).	
	- Commercio e intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto	
	terzi di impianti per lo smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e	
	speciali quali carta, metalli, plastiche, organico, tessile, legno vetro, ecc.	
	- Attività di bonifica del territorio, di consolidamenti, di forestazioni e	
	riforestazioni, di laghi artificiali.	
	- Depurazione e trattamento delle acque.	
	- Sgombero di materiali di scarto compresi quelli ferrosi e non ferrosi	
	mediante utilizzo di attrezzature e di macchinari idonei.	

	Area del verde e del florovivaismo:	
	- Attività di progettazione e di manutenzione del verde pubblico e/o privato.	
	- Conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la possibilità di commercializzare, previa conservazione, trasformazione e confezionamento, i prodotti ottenuti da questo tipo di attività.	
	- Organizzazione di corsi e seminari per la formazione professionale di giardiniere.	
	- Manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati.	
	- Manutenzione boschi.	
	- Abbattimento piante	
	- Potatura di forma - capitozzatura	
	- Raccolta Frutta	
	- Lavori agricoli con manodopera e macchine	
	- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori, sementi, articoli mobili ed attrezzi da giardino, manuali, libri ed opuscoli in materia di giardinaggio.	
	- Progettazione e realizzazione giardini didattici	
	- Ogni altra attività inerente il giardinaggio e la floricoltura.	
	Area manutenzioni edili, ristrutturazioni ed impiantistica	
	- Piccoli Lavori edili e manutenzioni	
	- Impiantistica	
	- Gestione impianti di climatizzazione	

	Area informatica:	
	- Costituzione di un centro di elaborazione e raccolta dati.	
	- Meccanizzazione della contabilità e elaborazione dei dati di qualunque	
	tipo e da chiunque richiesti.	
	- Produzione ed elaborazione di software.	
	- Commercializzazione di software, anche se prodotto o distribuito da	
	terzi.	
	- Commercio e noleggio sia all'ingrosso che al minuto, di mobili ed	
	attrezzature per ufficio di ogni genere e tipo, ivi comprese macchine	
	meccaniche elettriche ed elettroniche, sistemi e apparecchiature	
	informatiche in genere, parti di esse, accessori, parti di ricambio ed	
	apparecchiature di ogni specie.	
	- Servizi di archiviazione dati e documenti su supporti fisici e	
	automazione delle loro gestioni servizio di ogni tipo connessi collegati od	
	affini all'informatica prestati ad imprese e soggetti sia pubblici che	
	privati.	
	- Servizi di telecomunicazione.	
	- Traduzioni scolastiche e commerciali	
	- Trascrizione testi	
	- Servizi di assistenza tecnica nel settore informatico e delle macchine	
	per ufficio.	
	- Organizzazione ed effettuazione di corsi di formazione tecnica su	
	sistemi operativi e linguaggi relativi.	
	- Operazioni di esportazione ed importazione, assunzione di agenzie,	
	commissionarie, apertura di punti vendita filiali e sedi secondarie.	

	Area manifatturiera:	
	- Produzione lavorazione commercializzazione di manufatti in genere.	
	- Gestione di aziende in proprietà o in affitto.	
	- Attività di conservazione o trasformazione di prodotti.	
	- Lavorazione a favore di terzi con propri mezzi.	
	- Tipolitografia.	
	- Lavori del legno e dei metalli.	
	- Ceramistica e Artigianato vario.	
	- Lavori di cucito e ricamo e tessili vari.	
	- Attività finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti.	
	Area pulizia civile e industriale:	
	- Servizio di pulizia ambienti a Enti pubblici o privati.	
	- Lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e	
	disinfestazione e attività ad essi accessorie da eseguire presso enti	
	pubblici e privati, presso soggetti privati sia mediante contratti di	
	appalto che in altra forma.	
	- Commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi prodotto e	
	materiale per la pulizia.	
	Area lavanderia:	
	- Laboratori di lavanderia e stireria industriale, noleggio, lavaggio,	
	ripristino, stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in	
	genere.	
	- Esercizi aperti al pubblico di lavasecco e stireria.	
	Area ristorazione:	
	- Gestione centri di cottura, cucine e mense di enti pubblici e privati	

	(catering, ecc.).	
	- Costruzione gestione e impianto di ristoranti mense spacci aziendali,	
	self – services, tavole calde e pubblici esercizi di vendita di generi	
	alimentari.	
	- Commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche	
	alcoliche, e di altri materiali prodotti ed attrezzature connessi	
	all'esercizio delle attività predette e ciò sia in proprio che per conto terzi.	
	- Produzione preparazione e distribuzione di cibi, bevande e pasti, anche	
	preconfezionati.	
	- Attività accessorie nelle prestazioni di servizi di ristorazione e simili,	
	mediante l'emissione ed il collocamento presso terzi di buoni pasto o di	
	altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni, e ciò sia in proprio	
	che per conto terzi o con la partecipazione di terzi.	
	Area cultura e spettacolo:	
	- Organizzazione e gestione di eventi – fiere – manifestazioni	
	- Attivazione e gestione di stand, mostre mercato ecc.	
	- Eventi culturali teatrali cinematografici casting	
	- Animazione di feste	
	- Service Audio Video Luce	
	- Organizzazione di manifestazioni sportive, ludiche e ricreative	
	- Gestione reti televisive e radiofonici	
	Area commerciale:	
	- Produzione e vendita di prodotti tipici	
	- Negozi di commercio equo e solidale	
	Area turismo:	

	- Progettazione e gestione di itinerari turistici tematici	
	- Servizi di turismo sociale che prevedono l'organizzazione,	
	progettazione e la gestione di gite turistiche, progettandone nuovi	
	itinerari, soggiorni, vacanze termali, marine, collinari, culturali,	
	congressi, convegni, meeting, seminari, mostre, fiere, mercati ed	
	esposizioni per conto di Enti pubblici e privati, nonché di spettacoli,	
	manifestazioni teatrali, canore e di massa, serate danzanti ed ogni altra	
	attività ricreativa	
	- Progettazione e/o gestione di villaggi turistici, ostelli, alberghi,	
	campeggi, stabilimenti balneari, colonie, impianti sportivi ed attività	
	socio-ricreative in genere;	
	- Creazione e gestione di aziende agrituristiche con produzione e vendita	
	di prodotti agricoli e artigianali locali	
	- Gestione di musei	
	- Catalogazione beni culturali ambientali gestione biblioteche ed archivi.	
	Area servizi alla persona:	
	- Servizio Parrucchieria "uomo-donna"	
	- Servizi per la cura della persona	
	- Servizio di badante o baby sitter	
	- Disbrigo pratiche	
	Servizi conto terzi:	
	- Gestione impianti sportivi.	
	- Gestione centralini e portinerie.	
	- Gestione custodia e manutenzione di parcheggi pubblici e privati	
	- Gestione impianti sportivi, piscine, teatri, cinema ecc.	

	- Gestione magazzino e consegne	
	- Montaggi	
	- Custodia, bidelli, sorveglianza, custodia biblioteche	
	- Dattilografia, produzioni artistiche	
	- Conduzione di mezzi pubblici con trasporto di persone e non, scuolabus	
	- Noleggio auto con e senza conducente	
	- Noleggio impianti e macchinari di ogni genere	
	- Archivistici, uscieri, coadiutori ed attività affini	
	- Svolgimento e la gestione di censimenti e ricerche sul territorio e sui	
	beni culturali e monumentali e risorse archeologiche ed il riordino di	
	archivi e biblioteche; monitoraggio e recupero di zone del territorio ad	
	alto rischio, inventario dei beni demaniali disponibili ed indisponibili;	
	- Rilevazioni statistiche	
	- Indagini commerciali	
	- Ricerche di mercato	
	- Servizi di informazione e volantinaggio, distribuzione e affissione di	
	materiali pubblicitari	
	- Gestione di posta privata, attività di recapito espressi e consegna	
	pacchi	
	- Lettura contatori, consegna e riscossione bollette e pagamenti in	
	genere per conto di Enti Pubblici, privati e singoli individui.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed	
	affine agli scopi sopraelencati, e comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinente ai medesimi.	
	Le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale saranno svolte	

	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni	
	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o	
	elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti	
	Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I, per lo	
	svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere	
	ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione,	
	dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo	
	della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,	
	emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai	
	regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	

Inoltre, la Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare acquistare, permutare, trasferire, ricevere in donazione, in eredità o legato, affittare beni immobili, mobili ed oggetti di arredamento, nonché denaro e sovvenzioni in qualsiasi genere, amministrare ed utilizzare i beni di sua proprietà scegliendo il personale per la direzione, amministrazione e gestione di tutto quanto previsto dall'oggetto sociale.

Soci

Art. 6) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Art. 7) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

	- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;	
	b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la	
	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere anche e	
	soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti	
	svantaggiati;	
	- attitudine al lavoro da svolgere.	
	c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91 e successive	
	modificazioni;	
	d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	381/91 e che preferibilmente siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- capacità ed esperienza professionale.	
	e) soci sovventori che partecipano a programmi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai	
	quali spetta una remunerazione non superiore a 2 punti percentuali	
	rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili.	
	Con deliberazione dell'Assemblea si stabiliscono altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei	
	titoli ed eventuali privilegi spettanti ad essi. All'atto dello scioglimento	
	della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione	
	nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.	

	f) soci fruitori che usufruiscono a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che	
	siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in	
	concorrenza con quella svolta della cooperativa, salvo diversa	
	valutazione del Consiglio d'Amministrazione.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base	
	all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Art. 8) La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti	
	ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla	
	lettera a), b) e c) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori e	
	soci fruitori, comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del	
	presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare	
	in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti	
	di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e	
	della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di	
	cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto,	
	il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività	
	svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Art. 9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al	
	Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiara l'impegno	
	all'osservanza delle disposizioni contenute in questo Statuto e nei	

	regolamenti interni e, di sottostare alle deliberazioni degli organi sociali	
	e nella quale indichi:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e attività svolta;	
	b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere	
	iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico – professionali e l’attività di	
	lavoro che intende svolgere in Cooperativa;	
	d) il numero delle azioni che intende sottoscrivere;	
	e) l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nello Statuto e nei	
	regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi	
	sociali	
	Nel caso di persona giuridica che intende associarsi alla Cooperativa,	
	questa dovrà presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante	
	con le seguenti indicazioni:	
	a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di	
	costituzione;	
	b) il numero delle azioni che intende sottoscrivere;	
	c) l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nello Statuto e	
	nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi	
	sociali.	
	Alla domanda vanno allegati: copia dello Statuto vigente; estratto della	
	deliberazione dell’organo sociale che ha deliberato l’adesione e ogni altro	
	documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa	
	e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.	
	Il socio sovventore deve altresì indicare il periodo minimo di	

	permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.	
	Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello	
	risultante dal Libro Soci.	
	Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati	
	previsti dal presente articolo.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa	
	allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci	
	Art. 10) Al nuovo socio ammesso potrà essere richiesta, oltre l'importo	
	del capitale sociale sottoscritto, una somma a titolo di sovrapprezzo da	
	determinarsi dal Consiglio di amministrazione per ciascun esercizio	
	sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo	
	bilancio approvato.	
	Art. 11) Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide	
	il Consiglio di amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo	
	dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato.	
	Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle azioni all'atto	
	della sottoscrizione.	
	Art. 12) I soci sono obbligati:	
	a) al versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale	
	sovrapprezzo;	
	b) ad osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le delibere assunte	
	dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando	
	all'attività sociale, in relazione alla categoria di appartenenza, nelle	

	forme e nei modi stabiliti da apposito regolamento approvato	
	dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;	
	d) a mettere a disposizione della Cooperativa le proprie capacità	
	professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa.	
	La previsione del precedente punto d) si applica ai soli soci prestatori.	
	Fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli del presente Statuto,	
	non è consentito ai soci, ancorché non titolari di rapporto ulteriore di	
	lavoro, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative ovvero di	
	fare parte della base sociale di altre società che perseguano similari	
	scopi sociali o che comunque esplicino attività nel medesimo settore	
	economico-produttivo, salvo specifico assenso scritto del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	E' altresì vietato al socio prestatore di effettuare attività di lavoro,	
	comunque retribuito, a favore di terzi esercenti imprese che operano nel	
	medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché	
	svolgere attività in proprio concorrenti con quelle della Cooperativa,	
	salvo specifico assenso scritto del Consiglio di amministrazione.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 13) La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione,	
	decadenza nonché per liquidazione o fallimento.	

	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o	
	legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per	
	l'ammissione.	
	Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di	
	loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla	
	società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, II e III	
	comma, del Codice Civile.	
	Nel caso di perdita della qualità di socio le azioni vengono rimborsate al	
	socio o agli aventi diritto, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il	
	rapporto si scioglie, limitatamente al socio e, comunque per un valore	
	non superiore a quello nominale, fatte salve le rivalutazioni di cui all'art.	
	21.	
	Il Consiglio di Amministrazione, quando vi sia motivo di garantire la	
	società e i soci, può rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione	
	del suddetto bilancio.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a	
	pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata	
	nel comma precedente.	
	In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti o agli	
	eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva.	
	Art. 14) Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 C.C. può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti dell'ammissione;	
	b) che non si trovi più in condizione, per comprovati motivi di ordine	
	familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi	

	sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per	
	cause attinenti alla qualità di lavoro disponibile per la Cooperativa	
	stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio nel	
	regolamento aziendale.	
	Il socio sovventore non può recedere dalla Cooperativa per un anno	
	dalla data della sua ammissione.	
	Dopo tale termine, deve comunicare il recesso almeno 6 (sei) mesi	
	prima della chiusura dell'esercizio sociale.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi	
	che, a norma di questo Statuto e della legge, legittimano il recesso,	
	come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che	
	non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.	
	Art. 15) Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza nei	
	confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro	
	partecipazione alla compagine sociale e precisamente:	
	- i soci dichiarati interdetti, inabilitati o falliti durante il corso del	
	rapporto associativo;	
	- i soci lavorativi e i soci volontari che hanno cessato di prestare la	
	loro opera a favore della Cooperativa.	
	Art. 16)	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e	
	comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle	

	cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di	
	riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge	
	142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio	
	d'Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte del Consiglio d'Amministrazione, non	
	adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni	
	sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi	
	titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o	
	pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio	
	d'Amministrazione.	
	g) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro,	
	causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia	
	causa di dissidi o di disordini tra i soci tali da compromettere in modo	
	rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;	
	h) nell'esecuzione del rapporto di lavoro commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti disciplinari tali da compromettere il vincolo fiduciario su	

	cui si fonda il rapporto sociale;	
	i) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri	
	completo disinteresse verso la propria permanenza nella società,	
	disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre	
	assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai	
	sensi degli artt. 38 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi	
	a cura del Consiglio d'Amministrazione.	
	Art. 17) Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a	
	norma degli articoli 14, 15 e 16 devono essere comunicate a mezzo	
	lettera raccomandata all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere	
	alternativamente al Collegio Arbitrale.	
	Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione	
	comporta l'accettazione della delibera.	
	Il ricorso non ha effetto sospensivo.	
	Patrimonio sociale - azioni	
	Art. 18) Il patrimonio della Società è formato:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito:	
	- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna	

	pari a Euro 200,00 (duecento virgola zero zero);	
	- dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni	
	nominative dal valore nominale di 200,00 (duecento virgola zero zero)	
	Euro ciascuna detenute dai soci sovventori;	
	b) dal fondo di riserva indivisibile costituito dalle eccedenze attive di	
	bilancio e dalle azioni sociali eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a	
	norma dell'art. 13;	
	c) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da	
	qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atto di	
	liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o	
	privati;	
	d) dal fondo costituito per l'accantonamento del sovrapprezzo delle	
	azioni di cui all'art. 10.	
	Art. 19) Le quote sociali non possono essere trasferite in proprietà né	
	sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se	
	non previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.	
	Bilancio e relazione degli amministratori -	
	Destinazione delle eccedenze attive di bilancio	
	Art. 20) L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Art. 21) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione	
	provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della	
	documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla	

	stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di amministrazione, oltre a quanto disposto	
	dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della	
	Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai	
	benefici prodotti a vantaggio delle persone in favore delle quali la	
	Cooperativa opera, dei soci, e della comunità territoriale.	
	La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla	
	pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo	
	sociale.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su	
	proposta del Consiglio di amministrazione, potrà deliberare a favore dei	
	soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma	
	secondo lettera B) della Legge n°142/2001, secondo le modalità ivi	
	contemplate.	
	Nessun dividendo può essere distribuito ai soci, pertanto, l'eventuale	
	eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata al fondo riserva	
	indivisibile, dedotta:	
	- la quota degli utili netti destinata ai fondi mutualistici per la	
	cooperazione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le	
	modalità previste dalla legge;	
	- una quota che, nella misura consentita dalla legge n. 59 del 31	
	gennaio 1992 e successive norme modificative ed integrative, potrà	
	essere destinata dall'Assemblea alla rivalutazione delle azioni.	
	In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza	
	della società né all'atto dello scioglimento.	

	Organi sociali	
	Art. 22) Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, quando la sua costituzione sia obbligatoria per legge.	
	A) Assemblea dei Soci	
	Art. 23) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, per l'approvazione del bilancio.	
	Il bilancio con la relativa documentazione informativa devono essere resi disponibili a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ordinaria delibera altresì per:	
	a) nominare gli amministratori;	
	b) nominare i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale, quando previsti dallo Statuto o dalla legge;	
	c) determinare l'eventuale compenso degli amministratori e dei sindaci, se esistenti;	
	d) trattare tutti gli altri soggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;	
	e) deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	f) erogare, compatibilmente con la situazione economica dell'impresa, i	

	trattamenti economici ulteriori di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 3	
	della Legge n°142/2001;	
	g) approvare il regolamento di cui all'articolo 6 della Legge	
	n°142/2001;	
	definire il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo	
	quanto previsto dall'articolo 6 lettera e) della Legge n°142/2001.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie riservate alla sua	
	competenza dalle vigenti norme di legge.	
	Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea,	
	anche in luogo diverso dalla sede sociale purché sul territorio italiano,	
	quante volte lo riterrà opportuno.	
	L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a	
	condizione che la relativa richiesta sia presentata per iscritto da almeno	
	un quinto dei soci aventi diritto di voto oppure dal Collegio Sindacale.	
	L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione	
	entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà	
	fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in	
	modo visibile nei locali della sede sociale e inviato a tutti i soci – anche	
	via posta elettronica – almeno dieci giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso suindicato deve essere indicata la data dell'eventuale	
	seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno	
	stabilito per la prima.	
	In mancanza di adempimento delle suddette facoltà, l'Assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati	

	tutti i soci con diritto di voto e siano anche presenti tutti gli	
	amministratori e tutti i sindaci effettivi, se esistenti.	
	Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Art. 25) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida	
	qualunque sia l'oggetto da trattare:	
	- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la	
	maggioranza assoluta dei soci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci	
	presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci	
	presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul	
	cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla	
	fusione della società, l'Assemblea per essere valida deve essere	
	costituita in prima quanto in seconda convocazione da almeno tre quinti	
	dei soci, e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.	
	In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla	
	Cooperativa: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata ai soci intervenuti nell'Assemblea non oltre dieci giorni	
	dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre venti giorni	
	dalla data della pubblicazione della delibera.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e	

32 di 43

	segretario, che può essere anche una persona non socia.	
	Le votazioni normalmente si fanno per alzata di mano.	
	Potranno svolgersi a scrutinio segreto le elezioni delle cariche sociali	
	quando ciò sia chiesto da almeno un terzo dei soci presenti e	
	rappresentati all'Assemblea.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente	
	e dal segretario.	
	Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.	
	Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.	
	All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante	
	della Confcooperative di Basilicata alla quale la Cooperativa è aderente.	
	B) Consiglio di Amministrazione	
	Art. 28) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri	
	eletti tra i soci dall'Assemblea, di cui la metà più uno non deve	
	appartenere alla categoria dei soci sovventori.	
	Il numero dei componenti, che dovrà essere dispari, è stabilito	
	dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.	
	La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rappresentare	
	adeguatamente, quando ciò è possibile, la compagine sociale che lo	
	elegge.	
	Gli Amministratori restano in carica tre esercizi e scadono alla data della	
	Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica;	
	essi sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzioni.	

	Gli amministratori hanno diritto ad un eventuale compenso, che deve	
	essere deliberato dall'Assemblea; ad essi spetta comunque il rimborso	
	delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro	
	mansioni.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale,	
	determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un	
	Vice-Presidente e/o un Consigliere delegato; nominano anche, per la	
	redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al	
	Consiglio.	
	Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non partecipano per	
	due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.	
	Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea,	
	previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.	
	Detta mozione deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentano	
	almeno 1/5 dei voti complessivi. Gli amministratori e, in loro vece i	
	sindaci se esistenti, devono convocare l'Assemblea entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della mozione.	
	Alla votazione sulla mozione di sfiducia partecipa tutta la base sociale.	
	In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2383 - 3° comma C.C.	
	all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del	
	danno.	
	Art. 29) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando se ne sia fatta	

	domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi (anche	
	via posta elettronica) o da recapitarsi non meno di quattro giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, in modo che i consiglieri e sindaci	
	effettivi, se esistenti, ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le adunanze sono valide quando v'intervenga la maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri	
	presenti.	
	Le votazioni sono sempre palesi.	
	A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una	
	nuova votazione.	
	Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto	
	del Presidente.	
	Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal	
	Presidente e dal segretario.	
	L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di	
	interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della	
	deliberazione.	
	Il Presidente ha la facoltà di inviare i lavori del Consiglio anche a	
	persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori.	
	Art. 30) Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più	
	amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con	
	deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se esistente; gli	

	amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva	
	Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione	
	dei mancanti.	
	La scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli	
	amministratori sostituiti.	
	Art. 31) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione di	
	quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.	
	Il Consiglio può anche deliberare l'adesione della Cooperativa a	
	Consorzi di cooperative, o ad organismi federativi e consortili, la cui	
	azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché	
	concedere, postergare o cancellare ipoteche.	
	Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici, anche con la	
	partecipazione di non soci, stabilendone la composizione, le mansioni ed	
	eventualmente i compensi.	
	Art. 32) Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi	
	determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.	
	Art. 33) La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in	
	giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale	
	può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi	

	titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di sua assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al vice-Presidente qualora sia stato nominato e, in	
	manca o assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più	
	amministratori e a procuratori ad negozia e speciali per singoli atti o	
	categorie di atti la rappresentanza della società da esercitarsi sia	
	singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.	
	C) Collegio dei Sindaci	
	Art. 34) Quando è obbligatorio per legge, ai sensi dell'art.2543 del	
	Codice Civile, l'Assemblea dei soci nomina il Collegio Sindacale, che è	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti.	
	Essi sono eletti anche fra i non soci dall'assemblea, la quale nominerà	
	pure il Presidente del Collegio stesso;	
	durano in carica tre esercizi e scadono alla data della Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica; essi sono rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra	
	gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero	
	della giustizia.	
	I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra	
	gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro	

	della giustizia.	
	Ai sindaci, stante la finalità sociale, non viene corrisposto alcun	
	compenso; qualora l'assemblea stabilisca che devono essere remunerati,	
	il compenso deve essere fissato all'atto della nomina e per tutta la	
	durata della carica.	
	Art. 35) Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della	
	cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed	
	accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del	
	bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle	
	scritture contabili, nonché, l'osservanza delle norme stabilite dalla legge	
	per la valutazione del patrimonio sociale.	
	Il Collegio Sindacale nella relazione all'Assemblea di cui al 2° co. dell'art.	
	2429 C.C. deve specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il	
	carattere cooperativo della società ai sensi dell'art. 2 co. 2° della L. n.	
	59/92.	
	Il collegio sindacale deve accertare ogni trimestre la consistenza di cassa	
	e l'esistenza dei valori e dei titoli della cooperativa ricevuti in pegno,	
	cauzione o custodia. I sindaci possono in ogni momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione, con l'obbligo di verbalizzare	
	gli accertamenti fatti.	
	Il collegio sindacale, deve altresì riferire, nella relazione all'assemblea,	
	sulla corrispondenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto alle	
	finalità statutarie.	
	Art. 36) I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di	

	Amministrazione e delle assemblee; gli inadempienti decadranno	
	dall'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale può richiedere notizie sull'andamento delle	
	operazioni sociali e su determinati affari.	
	I sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni	
	prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.	
	Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	I sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.	
	Quando non è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea	
	dei Soci può nominare un revisore contabile.	
	Requisiti mutualistici	
	Art. 37) E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.	
	Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale,	
	né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci sovventori	
	hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore	
	nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non	
	comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci	
	sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore	
	nominale delle altre azioni.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo	
	rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato secondo il disposto	
	dell'articolo 21, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli artt. 11 e 12	
	della Legge n° 59 del 31.1.1992.	

	Controversie	
	Art. 38) Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente	
	insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti	
	disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione	
	tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della	
	Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla	
	sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla	
	conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di	
	conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della	
	Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti. Ogni	
	controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio	
	di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per	
	iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.	
	Art. 39) Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/2003, nominati con le modalità di cui al	
	successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di	
	controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le	
	categorie di soci, anche non cooperatori.	

	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda	
	di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o	
	Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui	
	al comma precedente.	
	Art. 40) Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 2.500,00	
	(duemilacinquecento virgola zero zero).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e	
	seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale	
	nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35,	
	comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36	
	del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una	
	sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso	

	in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla	
	parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41) Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della	
	controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del	
	socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della	
	Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale	
	collaborazione all'attività sociale.	
	Disposizioni generali e finali	
	Art. 42) Il Consiglio d'Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o	
	altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della	
	cooperativa.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	Art. 43) In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea con la	

43 di 43